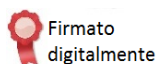


Pubblicato il 30/06/2026



N. 00108/2026 **REG.PROV.COLL.**
N. **00077/2025 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 77 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Amministrazione Separata Beni Usi Civici di Mollaro, Amministrazione Separata Beni Usi Civici di Priò, Amministrazione Separata Beni Usi Civici di Segno, Amministrazione Separata Beni Usi Civici di Tuenetto in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentate e difese dall'avvocato Andrea Lorenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Predaia in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;

Provincia Autonoma di Trento in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dagli avvocati Evelina Stefani, Sabrina Azzolini, Francesca Parotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Trentino Datamine s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Valorzi ed Andrea Seraglio Forti, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Valorzi in Trento, via Calepina, n. 65;

e con l'intervento di

ad adiuvandum

Associazione Provinciale delle Amministrazioni Separate di Uso Civico della Provincia di Trento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Zorat ed Andrea Trebeschi, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Trebeschi, in Brescia, via delle Battaglie, n.50;

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo:

- 1) della delibera della Giunta Comunale di Predaia n. 33 dd. 26.02.2025 avente ad oggetto “*approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di ampliamento della strada in C.C. Torra e C.C. Priò a servizio del nuovo Data Center e realizzazione dei relativi sottoservizi*”;
- 2) della presupposta delibera del Consiglio Comunale di Predaia dd. 20.11.2024 n. 50 avente ad oggetto “*approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di ampliamento della strada in C.C. Torra e C.C. Priò a servizio del nuovo Data Center e realizzazione dei relativi sottoservizi ai fini della domanda del contributo finanziario a valere sulla quota integrativa del fondo di cui all'art. 16 comma 3 bis della l.p. 36/1993 e attivazione della procedura espropriativa*”;

3) del verbale della Conferenza di Servizi della PAT dd. 29.10.2024 avente ad oggetto l'ampliamento della strada C.C. Torra e C.C. Priò a servizio del nuovo Data Center e realizzazione dei relativi sottoservizi;

4) di tutti gli atti connessi e presupposti comunque richiamati;

5) ed ancora per quanto occorrer possa della comunicazione a firma del Sindaco di Predaia dd. 03.03.2025 avente ad oggetto *“comunicazione deposito progetto ai sensi dell'art. 4 della l.p. 6/93”*;

6) nonché della delibera della Giunta provinciale di Trento 1878 dd. 05.11.2021 di approvazione con modifiche alla variante al P.R.G. di Predaia, e della delibera del Comune di Predaia n. 59/2019 di adozione della variante, nonché della delibera del Comune di Predaia n. 52/2020 di riadozione della predetta variante.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti depositato dalle ricorrenti amministrazioni separate beni usi civici, il 29.10.2025:

annullamento della delibera della Giunta Comunale di Predaia n. 122 dd. 25.06.2025 avente ad oggetto *“Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo per l'opera ampliamento della strada in C.C. Torra e C.C. Priò a servizio del nuovo Data Center e realizzazione dei relativi sottoservizi CUP C41B24000340007 nonché della determinazione del Responsabile del Servizio Area Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio del Comune di Predaia n. 164 dd. 30.06.2025 di approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo per l'opera ampliamento della strada in C.C. Torra e C.C. Priò a servizio del nuovo Data Center e realizzazione dei relativi sottoservizi CUP C41B24000340007 e determinazione a contrarre. Rideterminazione e liquidazione degli incarichi tecnici di progettazione nonché per l'annullamento di tutti gli atti connessi, presupposti e derivati”*.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato dalle ricorrenti amministrazioni separate beni usi civici, il 09.01.2026:

annullamento della determinazione del Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della Provincia Autonoma di Trento 05.11.2025 n.12323 successivamente notificata con la quale si è provveduto a pronunciarsi sulle osservazioni presentate dagli interessati sul procedimento espropriativo attivato ad iniziativa del Comune di Predaia per l'intervento di ampliamento della strada in CC Torra e in CC Priò a servizio del nuovo Data Center e realizzazione dei relativi sottoservizi, nonché si è autorizzata la procedura espropriativa fissando i termini per l'inizio degli espropri e per l'ultimazione degli stessi determinando altresì l'indennità espropriativa, nonché per l'annullamento della nota del Comune di Predaia 23.06.2025 contenente le controdeduzioni alle osservazioni presentate dalle ASUC nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e derivati.

Con il terzo ricorso per motivi aggiunti depositato dalle ricorrenti amministrazioni separate beni usi civici, il 17.03.2026:

annullamento, previa sospensiva, della determinazione del Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della Provincia Autonoma di Trento dd. 20.01.2026 n. 392 prot. cm 344/RFC M344-21/01/2026-0001119/P con la quale è stata autorizzata a favore del Comune di Predaia l'esecuzione dei lavori di ampliamento della strada in C.C. Torra e C.C. Priò a servizio del nuovo Data Center e realizzazione dei relativi sottoservizi, occupazione anticipata dei terreni funzionali a tale realizzazione ed in particolare di mq 25 della p.f. 544/2 di proprietà del Comune di Vervò –fraz. Priò uso civico, di mq 528 della p.f. 1469/4 di proprietà della frazione di Mollaro del Comune di Taio, uso civico e di mq 753 della p.f. 1469/5 di proprietà della frazione di Tuenetto del Comune di Taio uso civico.

Visti il ricorso introduttivo, i ricorsi per motivi aggiunti ed i relativi allegati;
visto l'atto di intervento della Associazione Provinciale delle Amministrazioni Separate di Uso Civico della Provincia di Trento;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Predaia, della Provincia Autonoma di Trento e di Trentino Datamine s.r.l.;

visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2026 il cons. Giacomo Bernardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A) Nell'agosto 2023, la società Miniera San Romedio s.r.l., titolare dell'autorizzazione alla coltivazione della cava in sotterraneo Rio Maggiore rilasciata dal Comune di Predaia, presentava alla Provincia autonoma di Trento una proposta di Accordo di Programma per la realizzazione di un'infrastruttura tecnologica di innovazione e delle relative opere funzionali e accessorie, in sotterraneo e superficie, presso la cava "Rio Maggiore".

Lo schema di accordo di programma prevedeva la realizzazione nell'ambito dei volumi sotterranei della cava di dolomia "Rio Maggiore" di un Data Center, ovvero di un'infrastruttura tecnologica innovativa, in grado di offrire servizi tecnologici con elevati standard di sicurezza, efficienza energetica e sostenibilità ambientale. La realizzazione dell'infrastruttura risultava di potenziale interesse anche per l'Università degli Studi di Trento; l'Università aveva infatti partecipato ad una procedura promossa dal Ministero dell'Università e della Ricerca, per l'assegnazione di un finanziamento relativamente al "*Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione*" (Avviso n. 3265 del 28 dicembre 2021, nell'ambito del PNRR - Missione 4, "*Istruzione e Ricerca*" - Componente 2, "*Dalla ricerca all'impresa*" - Linea di investimento 3.1, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU).

Nel contempo, l'Amministrazione provinciale ed il Comune di Predaia, riconosciuta l'importanza del progetto, decidevano di aderire allo schema di Accordo di Programma per la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica di innovazione Trentino Datamine (TDM).

Con deliberazione del 22 settembre 2023, n. 1721, la Giunta provinciale approvava dunque, ai sensi dell'art. 5 *bis* della L.P. 7/2006 e dell'art. 28 della L.P. 23/1992, lo schema di Accordo di Programma tra la Società San Romedio s.r.l., la Provincia autonoma di Trento, il Comune di Predaia e l'Università degli Studi di Trento per la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica e delle opere funzionali e accessorie in sotterraneo e in superficie.

Nel prefato Accordo, in riguardo ai rapporti col Comune, la Provincia si obbligava a:

“ (...) finanziare le opere viabilistiche necessarie a consentire l'accesso insicurezza al sito, in particolare:- assumere i provvedimenti necessari per realizzare gli interventi, per un importo complessivo di Euro 350.000,00 appropriati lungo il tratto della S.P. 13 (che collega l'abitato di Mollaro all'abitato di Priò) in corrispondenza dell'accesso al sito della cava Rio Maggiore di Miniera San Romedio, per favorire il collegamento con il medesimo sito;

finanziare, al Comune di Predaia, la realizzazione dei lavori di allargamento e potenziamento della strada comunale sulle pp. ff. 1153,1117 e comunque fino al collegamento con la p.f. 1469/3 C.C. Torra (...), con un contributo di Euro 1.200.000,00”.

Nell'Accordo era altresì specificato che: *“Le opere viarie previste da questo accordo sono realizzate non solo per garantire l'accesso all'infrastruttura tecnologica, ma soprattutto nell'ottica di operare una riqualificazione del territorio, con future ricadute positive in termini di sostenibilità ambientale ed attrattività”.*

Costituita la società Trentino Datamine s.r.l., nel settembre 2023, essa avrebbe dovuto perseguire lo scopo di creare e procedere con lo sviluppo del progetto TDM,

l'infrastruttura tecnologica e il polo strategico finanziati dal PNRR, per la realizzazione del Data Center presso la Miniera San Romedio.

Per quanto d'interesse nel caso che qui ci occupa, nell'Accordo di Programma era previsto, tra l'altro, che il Comune di Predaia provvedesse all'allargamento e al potenziamento della strada comunale sulle pp. ff. 1115, 1118, 1117 e 1153 C.C. Priò e comunque fino al collegamento con la p.f. 1469/3 C.C. Torra, come previsto dal Piano Regolatore Comunale in vigore.

La previsione del potenziamento della viabilità esistente, e la relativa localizzazione, è stata introdotta con la variante al Piano Regolatore Generale, approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione del 5 novembre 2021, n. 1878.

In precedenza, il Comune di Predaia, con propria deliberazione consiliare dell'1 ottobre 2019, n. 59, aveva adottato, in via preliminare, la variante di adeguamento cartografico e normativo al piano regolatore generale, ai sensi dell'articolo 39, c. 1, L.P. 4 agosto 2015, n. 15, seguendo la procedura prevista dall'articolo 37 della medesima legge e successivamente aveva altresì approvato in via definitiva la variante al P.R.G. con deliberazione consiliare del 17 dicembre 2020, n. 52.

Alcune particelle, segnatamente le pp. ff. 532, 533 e 534 C.C. Priò, interessate dai lavori, risultano iscritte tavolarmente in proprietà della frazione di Tuenetto del comune catastale di Taio e non riportano nel foglio C degli aggravi l'annotazione di assoggettamento alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, con qualificazione di terre di uso civico. Dunque, le dette particelle, pur iscritte in favore della frazione, appartenerebbero fattualmente al Comune di Predaia (che sarebbe titolare della loro amministrazione ordinaria e straordinaria).

Vi è da annotare che in ordine a tali particelle era stata avviata da parte dell'ASUC di Tuenetto la procedura per la richiesta di intestazione tavolare, sfociata nel diniego (rimasto inoppugnato) da parte del Comune di Predaia.

Il progetto di ampliamento della strada a servizio del Data Center e la realizzazione dei relativi sottoservizi sono stati oggetto di una conferenza di servizi istruttoria, ex art. 16, c. 1, L.P. n. 23/1992, svoltasi il 25 giugno 2024, mentre il 29 ottobre 2024 si è tenuta la conferenza di servizi decisoria, cui hanno partecipato la Provincia autonoma di Trento, il Comune di Predaia, la Comunità della Val di Non, la società Trentino Datamine s.r.l. e le ricorrenti ASUC di Mollaro, di Tuenetto, di Segno e di Priò.

Tutti i soggetti coinvolti hanno espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera di ampliamento della strada, tranne le quattro ASUC, alle cui osservazioni è stata data comunque motivata risposta.

Con la deliberazione consiliare del 20 novembre 2024, n. 50, il Comune di Predaia ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di *“Ampliamento della strada in C.C. Torra e C.C. Priò a servizio del nuovo data center e realizzazione dei relativi sottoservizi”*, dichiarando - con particolare rilievo per quanto alla presente causa - la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste dall'intervento, ai sensi dell'art. 18 della L.P. n. 26/1993.

La Giunta provinciale, con deliberazione del 14 febbraio 2025, n. 144, su richiesta del Comune, ammetteva a finanziamento il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di ampliamento della strada in C.C. Torra e C.C. Priò a servizio del nuovo data center e realizzazione dei relativi sottoservizi, ritenendolo altresì rilevante per lo sviluppo del territorio.

Successivamente, il Comune di Predaia, con deliberazione della giunta comunale del 26 febbraio 2025, n.33, ha attivato la procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione dell'opera.

Una volta dato avvio alla procedura espropriativa, il Comune di Predaia, con deliberazione giuntale del 25 giugno 2025, n. 122, ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per l'opera di ampliamento della strada in C.C. Torra e in C.C. Priò, a servizio del nuovo Data Center e realizzazione dei relativi sottoservizi.

Con la determina del responsabile del Servizio Area Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio del Comune di Predaia del 30 giugno 2025, n. 164, si dava corso all'attivazione di una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori.

B) Sono insorte dunque le ASUC di Mollaro, Priò, Segno e Tuenetto proponendo il ricorso principale sopra emarginato affidandolo a tre motivi.

Col primo motivo (*“Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 18 l.p. 6/2005 anche in relazione all’art. 1 della legge 146/90) erroneità nei presupposti, travisamento della realtà e conseguente eccesso di potere”*) sostengono sostanzialmente le ricorrenti (riprendendo quanto già osservato in sede di conferenza dei servizi) che non è ammissibile l'esproprio di fondi soggetti ad uso civico se non previa *“sdemanializzazione”* che, nel caso *de quo*, non ci sarebbe stata, a nulla potendo valere la normativa provinciale che prevede che il decreto di esproprio comporti l'estinzione e/o la sospensione del diritto di uso civico.

Rilevano altresì le ricorrenti che l'opera di cui si discute non sarebbe riconducibile ad un servizio pubblico essenziale, per cui, visto l'art. 18, L.P. n. 6/2005, ne discenderebbe l'inespropriabilità.

Col secondo mezzo di gravame (*“Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 18 l.p. 6/2005) erroneità nei presupposti e conseguente eccesso di potere - illegittimità derivata -motivazione carente e conseguente eccesso di potere”*), si censura la ritenuta verifica della *“insussistenza di soluzioni alternative all’opera e [che] venga acquisito il parere obbligatorio dell’Amministrazione competente”*, prima di procedere al mutamento d'uso della destinazione dei beni destinati ad uso civico.

Le ricorrenti danno atto, anche per quel che qui rileva, che *“la previsione del potenziamento della viabilità esistente interessata dalla procedura espropriativa che qui si contesta è stata introdotta con variante C51 dal Comune di Predaia; la relativa variante è stata definitivamente approvata dalla giunta provinciale con delibera 1878 dd. 05.11.2021; detta variante era stata inizialmente adottata con delibera del*

Comune di Predaia n. 59/19 e successivamente riadottata con delibera consiliare n. 52 dd. 17.12.2020”.

Si lamenta altresì che non vi sia stato il previo parere obbligatorio della ASUC interessata (Priò) dall’ampliamento stradale.

Con il terzo motivo di ricorso (*“Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge con riferimento alle previsioni del P.R.G. di Predaia, erroneità dei presupposti travisamento della realtà e conseguente eccesso di potere”*) lamentano le ricorrenti che vi sia un contrasto tra il progetto delle opere *de quibus* e la pianificazione urbanistica, in particolare in riferimento alle pp. ff. 1469/4 e 1469/3 C.C. Torra per le quali non sarebbe previsto nel P.R.G. il potenziamento della viabilità, ma sarebbero inserite in P.R.G. come *“viabilità esistente”*.

C) Con successivo ricorso per motivi aggiunti, le odierne ricorrenti impugnavano anche la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Predaia del 25 giugno 2025, n. 122 avente ad oggetto *“Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo per l’opera ampliamento della strada in C.C. Torra e C.C. Priò a servizio del nuovo Data Center e realizzazione dei relativi sottoservizi”* e la determina del responsabile del Servizio Area Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio del Comune di Predaia 30 giugno 2025, n. 164.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

Il primo (*“Illegittimità derivata, violazione e in ogni caso erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 18 l.p. 6/2005 e alle leggi 1766/1927, 97/94 e 168/2017”*) porta le ricorrenti a ribadire che i beni gravati da uso civico possano essere espropriati solo previa estinzione del vincolo di uso civico, ossia previa sdemanializzazione ex art. 4, c. 1 *bis*, D.P.R. n. 327/2001.

Con il secondo motivo (*“Ancora illegittimità derivata”*) affermano che i vizi della delibera comunale di dichiarazione di pubblica utilità volta all’esproprio inficiano a cascata i provvedimenti successivi per illegittimità derivata.

Con il terzo motivo (*“Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 4 e 6 l.p. 6/93) motivazione carente e conseguente eccesso di potere”*) denunciano le ricorrenti che mancherebbe la motivazione in ordine al respingimento delle osservazioni delle ASUC, senza che tra l’altro si sia dato conto da parte dell’Amministrazione del perché si sarebbero apportate alcune modifiche al progetto. Con il quarto motivo (*“Illogicità manifesta, motivazione carente e insufficiente, contraddittorietà e conseguente eccesso di potere”*) lamentano le ricorrenti che le previsioni progettuali sarebbero illogiche e non congrue in quanto a loro dire il potenziamento previsto nel progetto *“definitivo”* andrebbe proprio ad escludere la viabilità non coperta dalla compatibilità urbanistica senza *“portare al Data Center”*.

D) Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 9 gennaio 2026, le ASUC impugnano la determina Servizio gestioni patrimoniali 2323/2025, con cui sono stati approvati l’autorizzazione all’esecuzione del piano degli espropri, i termini del procedimento espropriativo e la misura delle indennità di esproprio, ed impugnano altresì la nota del Comune di Predaia del 23 giugno 2025 contenente le controdeduzioni alle osservazioni presentate dalle ASUC nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e derivati.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo motivo (*“Illegittimità derivata, violazione in ogni caso erronea applicazione di legge in relazione all’art. 18 LP 6/2005 e alle leggi 1766/1927, 97/1994 e 168/2017”*) le ricorrenti (ri)sostengono che i beni gravati da uso civico possano essere espropriati solo previa estinzione del vincolo di uso civico, ossia previa sdemanializzazione *ex art. 4, c. 1 bis*, D.P.R. n. 327/2001, e ciò a valere anche per le pp. ff. 532, 533 e 534 CC Priò, gestite dall’ASUC di Tuenetto.

Nel secondo motivo (*“Illegittimità derivata”*) si ripete che i vizi dei provvedimenti impugnati col ricorso principale e con i motivi aggiunti si ripercuotono sul provvedimento oggetto di impugnativa del secondo ricorso per motivi aggiunti.

E) Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 17 marzo 2026, le ASUC impugnano la determina del dirigente Servizio gestioni patrimoniali e logistica della PAT del 20 gennaio 2026, n. 392, con cui è stata autorizzata l'esecuzione dei lavori di ampliamento e l'occupazione anticipata dei terreni (mq 25 del Comune di Vervò, fraz. Priò, mq 528 della frazione di Mollaro, Comune di Taio e mq 753 della frazione di Tuenetto del Comune di Taio).

Il ricorso è affidato all'unico motivo (*"Illegittimità derivata –violazione dell'art. 29 l.p. 6/93, erroneità nei presupposti e conseguente eccesso di potere"*) con cui si evidenzia che l'illegittimità del progetto che dichiara la pubblica utilità delle opere e così del provvedimento della Provincia che autorizza il piano degli espropri - impugnati dalle ASUC - è destinata a ripercuotersi altresì sul decreto di occupazione anticipata viziandolo.

F) Si è costituita la Provincia, la quale nei suoi scritti difensivi ha più volte rimarcato l'inammissibilità del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti per mancata tempestiva impugnazione delle deliberazioni di variante del P.R.G. recanti la previsione urbanistica del potenziamento della strada comunale.

Inoltre l'Amministrazione provinciale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione della prima delibera comunale di dichiarazione di pubblica utilità (DPU) dell'opera, ossia della delibera della giunta del Comune di Predaia del 20 novembre 2024, n. 50.

L'Amministrazione provinciale ha contestato la fondatezza del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, poiché i beni delle ASUC ricorrenti sono stati oggetto della variante, non tempestivamente impugnata, che, con la previsione urbanistica del potenziamento del tracciato stradale esistente, ha riconosciuto la prevalenza dell'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica ex art. 18, c. 2, L.P. n. 6/2005 al fine di procedere poi al mutamento di destinazione e all'esproprio dei beni gravati da uso civico.

Rimarca la difesa provinciale che le osservazioni delle ASUC sono state acquisite nella conferenza di servizi decisoria del 29 ottobre 2024, preliminare all'approvazione della DPU disposta con le due delibere comunali n. 50/2024 e n. 33/2025, la prima delle quali sarebbe stata irrimediabilmente impugnata tardivamente.

In riguardo alle lamentate illegittimità sulla “*sdemanializzazione*”, la difesa della PAT espone che la procedura di espropriazione *ex art.* 18, c. 4, L.P. n. 6/2005, ha previsto espressamente l'estinzione del vincolo di uso civico ossia la sdemanializzazione come richiesta dall'4 D.P.R. n. 327/2001, e che prevede che l'estinzione del vincolo ed il decreto di esproprio procedano contestualmente, sicché non sarebbe vero che l'espropriazione abbia ad oggetto un bene del dominio collettivo.

Sottolinea la difesa provinciale come lo Statuto di autonomia approvato con D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, all'articolo 8, c. 1, riconosca alle Province di Trento e Bolzano competenza legislativa primaria in diverse materie tra cui gli usi civici (punto n. 7) e l'espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale (punto n. 22) e dunque debba venire applicata la L.P. n. 6/2005 e suo regolamento di esecuzione D.P.P. 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg..

Rileva in particolare che “*L'estinzione o la sospensione del vincolo d'uso civico, in base alla normativa provinciale e conformemente a quanto sostenuto dalla citata giurisprudenza, consegue ad una comparazione di interessi già svolta in sede pianificatoria e non avviene implicitamente per effetto del provvedimento di esproprio, ma sulla base di valutazione che, come nel caso di specie, sono stata condotte a monte nell'adozione della variante al P.R.G.*”.

In riguardo all'intervento dell'Associazione delle ASUC, la Provincia eccepisce primariamente la sua inammissibilità per essere tardivo e per l'interesse diretto di cui sarebbe portatrice l'Associazione.

Ne contesta dunque il merito con argomentazioni analoghe a quelle svolte in riferimento agli atti delle ricorrenti ed in particolare respinge ogni sollevato profilo di

incostituzionalità in riguardo alla normativa provinciale sulla espropriabilità dei beni gravati da uso civico ed in ordine al profilo della tutela del paesaggio, attesa la competenza legislativa primaria della Provincia, dovendo comunque tenere conto che dal verbale della conferenza di servizi del 29 ottobre 2024 risulta che nella fase di avvio del procedimento espropriativo da parte del Comune è stato acquisito il parere favorevole ai fini della tutela paesaggistica rilasciato dalla Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità della Val di Non.

G) Si è costituito il Comune di Predaia, il quale ha eccepito la inammissibilità/improcedibilità del ricorso in quanto la delibera comunale n. 50/2024 sarebbe stata impugnata tardivamente ed essa, costituendo atto presupposto dell'intera procedura, determina la inammissibilità della impugnativa degli atti gravati dalle ricorrenti.

Nel merito, la difesa, pur nella sua specificità, è pressoché sovrapponibile a quella della Provincia.

H) Anche la società Trentino Datamine s.r.l. si è costituita, eccependo parimenti la inammissibilità del ricorso e, conseguentemente, dei motivi aggiunti per tardività rispetto alla impugnazione n. 50/2024 ed alla approvazione definitiva della variante al P.R.G. adottata in data 5 novembre 2021 dalla Giunta provinciale.

Nel merito contesta il ricorso, fondando le sue difese sulla specialità della normativa provinciale in materia di usi civici e sottolineando, come fatto anche dalle Amministrazioni, che, diversamente da quanto ritenuto dalle ricorrenti (secondo le quali *“in nessun caso può comunque ritenersi che quanto l'Amministrazione comunale intende realizzare sia riconducibile ad un servizio pubblico essenziale”*), l'art. 18, c. 5, della L.P. n. 6/2005 prevede che *“I beni gravati di uso civico sono espropriabili e assoggettabili a servitù coattiva solamente nel caso in cui l'ente promotore sia un ente pubblico (...)”*.

I) È intervenuta “*ad adiuvandum*” l’Associazione provinciale delle ASUC della Provincia di Trento, la quale espone che “*Nel caso di specie, l’interesse dell’Associazione non è indiretto né meramente riflesso. (...)*” e che “*L’interesse dell’Associazione a intervenire nel presente giudizio è pertanto concreto e attuale, non mediato, in quanto strettamente connesso alle proprie finalità statutarie e alla funzione di tutela unitaria del regime giuridico dei beni civici in ambito provinciale*”. Contesta l’intera procedura in quanto sarebbe affetta da plurimi vizi, discendenti in particolare dalla normativa provinciale, introducendo nel giudizio rilievi di incostituzionalità in riguardo al profilo della mancata e necessaria previa “sdemanializzazione” dei beni gravati da uso civico prima di poter procedere al loro esproprio, ma in particolare in ordine alla violazione delle norme poste a tutela dell’ambiente e del paesaggio.

Introduce nuove (rispetto al ricorso principale) argomentazioni anche in riferimento alla *ex adverso* invocata tardività della impugnazione della delibera n. 50/2024, in quanto a suo dire non si dovrebbe dissertare in termini “*riconducibili al paradigma ordinario dell’annullabilità*”, bensì in termini di “*nullità radicale*” e così dunque svincolata dai più stretti termini decadenziali previsti per l’azione di annullamento.

L’Associazione riprende poi la questione della espropriabilità dei beni ad opera di un ente pubblico, sostenendo che le opere debbano contestualmente essere finalizzate e connaturate alla realizzazione di un “*servizio pubblico essenziale*” che nella fattispecie non ricorrerebbe.

L) Seguono plurimi depositi di documentazione ad opera di tutte le parti, cui succedono ulteriori memorie difensive e di replica, ove di fatto vengono ribadite le posizioni iniziali.

M) All’esito dell’udienza pubblica di discussione del 18 giugno 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

A) Preliminarmente ritiene questo Giudice di chiarire il perimetro soggettivo del contenzioso e dunque vagliare l'ammissibilità dell'intervento dell'Associazione provinciale delle amministrazioni separate di uso civico della Provincia di Trento.

In disparte la questione afferente l'(in)ammissibilità dell'intervento sotto il profilo soggettivo, in assenza di una legittimazione *ex lege*, e segnatamente in riguardo alla concreta rappresentatività dell'organismo, al collegamento stabile con il territorio interessato, cioè consolidatosi obiettivamente in un periodo di tempo significativo (dallo statuto depositato si evincerebbe che l'Associazione sia stata costituita nel maggio 2025), nonché in relazione ad un'adequata consistenza e rappresentatività degli interessi che si intendono tutelare, anche con riferimento al numero e alla qualità degli associati, l'intervento proposto dalla sopra emarginata Associazione è da ritenersi inammissibile per le seguenti ragioni.

A.1) Va rilevato che, come noto, nel giudizio amministrativo l'unica tipologia di intervento ammesso, ai sensi dell'art. 28 c.p.a., è quella ascrivibile al modello del c.d. intervento adesivo dipendente *ad adiuvandum vel opponendum*, ossia, l'intervento avanzato da chi è mosso dall'esigenza di salvaguardare un interesse diverso, ma collegato, rispetto a quello fatto valere dal ricorrente principale e nei cui confronti sia configurabile un vantaggio derivante, anche in via mediata e indiretta, dall'accoglimento del ricorso principale (cfr. Cons. Stato, sez. VII, n. 258/2025), mentre va esclusa l'ammissibilità dell'intervento in giudizio del c.d. cointeressato (ossia colui il quale avrebbe un interesse diretto ed immediato all'impugnazione del provvedimento), e tanto all'evidente fine di evitare che l'intervento si risolva in un'elusione del termine per impugnare, potendosi al più consentire che l'intervento spiegato dal cointeressato si consideri quale un ricorso autonomo, sempreché costui non sia decaduto dall'esercizio dell'azione caducatoria (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II *bis*, 26/03/2026, n. 5597 ed ivi rinvio alla Ad. Plen. n. 15/2024).

In coerenza con quanto previsto dall'art. 28, comma 2, c.p.a. (secondo cui "*chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova*") la giurisprudenza amministrativa osserva infatti che "*il codice subordina l'ammissibilità dell'intervento litisconsortile alla condizione che il cointeressato non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, affinché tale intervento non si risolva in un'elusione del termine per impugnare*" (*ibidem*; Cons. Stato, sez. II, 22 settembre 2025, n. 2963).

Tale ultimo tipo di intervento, traducendosi nella proposizione di un vero e proprio ricorso, deve essere spiegato, pertanto, entro il termine di decadenza o di prescrizione previsto per far valere la propria pretesa processuale in via autonoma.

Di contro, l'intervento adesivo dipendente, invece, viene proposto da chi vanti una posizione di fatto, dipendente o collegata alla situazione fatta valere con il ricorso principale. Tale intervento, pertanto, non consente la proposizione di autonomi motivi - potendo essere spiegate mere difese - né l'introduzione di doglianze autonome (come nel caso di specie, per tutto quanto esorbiti dalle censure proposte col ricorso principale, vale a dirsi sostanzialmente l'applicabilità dell'art. 18 della L.P. n. 6/2005 in punto sdemanializzazione terreni destinati ad uso civico e le relative plurime eccezioni di incostituzionalità in ordine a vari profili; le eccezioni di nullità poste, etc.), e potrà avvenire anche quando il termine per proporre ricorso in via principale sia già decorso (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. II, 22 settembre 2025, n. 2963, già citata; Cons. Stato, sez. VI, 25 marzo 2011, n. 1843).

Declinati i prefati parametri, come correttamente evidenziato dalle difese delle Amministrazioni costituite, l'Associazione è stata mossa non dall'esigenza di tutelare un proprio interesse mediato e riflesso, in una sola parola dipendente da quello che anima i ricorrenti principali, ma, al contrario, per sua stessa ammissione ("*Nel caso di specie, l'interesse dell'Associazione non è indiretto né meramente riflesso*") e

“L’interesse dell’Associazione a intervenire nel presente giudizio è pertanto concreto e attuale”), versa in una situazione analoga a quella di cui le parti ricorrenti, col presente gravame, contestano la legittimità e, pertanto, nutre un interesse diretto ed immediato alla caducazione degli atti impugnati con il presente ricorso che ne avrebbe legittimato non già l’intervento adesivo dipendente, bensì l’impugnazione in via principale del provvedimento in questa sede gravata.

Qualificato l’intervento come “litisconsortile”, l’Associazione avrebbe potuto/dovuto solamente intervenire in giudizio entro il termine decadenziale di impugnazione; ma l’Associazione non ha impugnato tempestivamente (la notificazione dell’intervento è del 30 dicembre 2025) la dichiarazione di pubblica utilità e l’attivazione dell’esproprio, decise con le due delibere, una della Giunta comunale di Predaia, la n. 33 del 26 febbraio 2025 (che, con tutto ciò che ne deriva, richiama espressamente anche la deliberazione consiliare n. 50 del 20 novembre 2024) avente ad oggetto “*Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di ampliamento della strada in C.C. Torra e C.C. Priò a servizio del nuovo Data Center e realizzazione dei relativi sottoservizi*” e l’altra del Consiglio comunale, la su indicata n. 50 del 20 novembre 2024 avente ad oggetto “*Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di ampliamento della strada in C.C. Torra e C.C. Priò a servizio del nuovo Data Center e realizzazione dei relativi sottoservizi, ai fini della domanda del contributo finanziario a valere sulla quota integrativa del fondo di cui all’art. 16 comma 3 bis della l.p. 36/1993 e attivazione della procedura espropriativa*”.

Tra l’altro, l’Amministrazione non aveva certo l’onere di notificare atto alcuno alla detta Associazione, rimanendo onere di quest’ultima verificare e presidiare gli atti della vicenda onde tempestivamente impugnarli.

B) Venendo al ricorso principale, il Collegio lo assume come inammissibile per i seguenti motivi.

B.1) Il ricorso in oggetto è da qualificarsi come collettivo.

È noto che nel processo amministrativo il ricorso collettivo è ammissibile solo ove sussistano identità di oggetto, omogeneità e sovrapponibilità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e manchi qualsiasi situazione anche solo potenziale di conflitto di interessi tra gli stessi; il ricorso collettivo, infatti, costituisce deroga al principio secondo cui ogni domanda va proposta dal singolo titolare della situazione giuridica soggettiva lesa e non può trasformarsi in uno strumento di controllo oggettivo sull'azione amministrativa.

Nel proposto ricorso si prospetta un conflitto di interessi, fosse anche solo potenziale (cfr. *ex multis*, T.A.R. Roma Lazio sez. I, 2/01/2026, n. 22; Cons. Stato sez. III, 26/11/2025, n. 9302), tra la posizione complessiva delle ricorrenti e l'ASUC di Tuenetto, visto che su espressa richiesta di quest'ultima, contraddittoriamente rispetto alle istanze del gravame, approfittando dei lavori *de quibus*, nel progetto è stata inserita la previsione di realizzazione di un nuovo tratto di viabilità, insistente al di sotto della scarpata del sedime della strada esistente, al fine di prevedere una nuova viabilità di accesso alle aree boschive sottostanti (comunque soggette ad uso civico) (vedasi doc. 33 Comune Predaia).

Ciò rende di per sé il ricorso inammissibile.

B.2) Questo Tribunale ravvisa un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso dipendente dalla particolare posizione della ASUC di Tuenetto, in relazione alla titolarità ed alla destinazione (*id est*, "gravami") delle pp. ff. 532, 533 e 534 C.C. Priò. Le prefate particelle, intestate alla frazione di Tuenetto del comune catastale di Taio non riportano nel foglio C della stessa partita, l'annotazione di assoggettamento alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 con natura di terre di uso civico.

Rispetto a tali particelle l'ASUC di Tuenetto ha formulato istanza per la regolarizzazione di intestazione tavolare, poi non accolta dal Comune di Predaia (deliberazione della Giunta comunale n. 213, del 16 ottobre 2024, non impugnata), in

quanto, tra il resto, la gestione patrimoniale delle stesse particelle è storicamente risultata essere direttamente in capo al Comune (di Taio prima e di Predaia poi), quale ente preposto e legittimato all'amministrazione dei beni nell'interesse delle comunità frazionali.

Tavolarmente esse appartengono pertanto al comune di Predaia e nulla risulta nel foglio degli aggravi. Situazione tavolare che, come noto, ha natura costitutiva.

Quindi in riguardo a tali particelle difetta una identità di situazione sostanziale e processuale rispetto alle altre ASUC titolari effettivamente di terreni oggetto della procedura e gravati dall'uso civico.

L'ASUC di Tuenetto (ed a maggior ragione per non avere impugnato la deliberazione con cui è stata negata la "regolarizzazione" dalla stessa richiesta, da cui deriva il difetto di legittimazione *ad causam*, nonché della *legitimatio ad processum*) non risulterebbe portatrice di un interesse comparabile con le altre ASUC, in difetto di titolarità delle menzionate particelle oggetto degli interventi in discussione e dunque trovandosi in una posizione non omogenea rispetto alle altre ASUC, come peraltro acclarato e confermato nel verbale della conferenza dei servizi decisoria del 29 ottobre 2024 (pure non tempestivamente impugnato, e da ritenersi sul punto immediatamente lesivo), sicché è impedito al Giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuna delle ricorrenti, l'omogeneità delle loro posizioni, e la concreta fondatezza della domanda, con derivata inammissibilità del ricorso. Nel caso di specie le associazioni ricorrenti, *recte* la ASUC Tuenetto nulla ha dedotto (se non affermazioni del tutto generiche) e/o allegato in merito alle particolari condizioni di legittimazione e di interesse della stessa, che potesse scalfire le evidenze tavolari, così precludendo la verifica circa l'effettiva omogeneità delle posizioni fra le ricorrenti (che allo stato appunto non risulta) (cfr. *ex multis*, T.A.R. Roma Lazio sez. IV, 4/03/2026, n. 4122; T.A.R. Bari Puglia sez. I, 29/09/2025, n. 1100).

Anche per tale aspetto il ricorso è inammissibile.

C) Il ricorso principale è da ritenersi altresì inammissibile per la tardività della impugnazione degli atti gravati, in relazione agli atti presupposti, per le considerazioni qui di seguito esposte.

C.1) Le ASUC, odierne ricorrenti, non hanno tempestivamente impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Predaia, n. 50 del 20 novembre 2024, con la quale il Comune ha deliberato, per quanto qui di interesse: i) *“di approvare in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di <<Ampliamento della strada in C.C. Torra e C.C. Priò a servizio del nuovo data center e realizzazione dei relativi sottoservizi>>, come predisposto dal geom. Osvaldo Antonelli, rientrando nella programmazione economico finanziaria del Comune, nella consistenza degli elaborati depositati agli atti, che prevede una spesa complessiva di euro 1.470.000,00”*; ii) di dichiarare la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste dall'intervento, ai sensi dell'art. 18 della L.P. n. 26/1993.

Come più sopra scritto in merito all'inammissibilità dell'intervento proposto dall'Associazione delle ASUC, sebbene sul decreto di esproprio ben possano riverberarsi i vizi degli atti a monte, se ritualmente impugnati, tuttavia la dichiarazione di pubblica utilità deve essere tempestivamente impugnata, trattandosi di un provvedimento immediatamente e autonomamente lesivo della sfera giuridica dell'interessato destinatario. Pertanto, anche alla luce della legislazione provinciale di Trento n. 6/1993, in sede di impugnazione del decreto di esproprio - che non svolge (a differenza degli atti terminali delle procedure concorsuali) una funzione approvativa degli atti a monte - non è possibile dedurre, per la prima volta, censure (ormai divenute tardive) relative ad atti presupposti (ivi compresi quelli che comportano l'applicazione del vincolo preordinato all'esproprio) che siano divenuti inoppugnabili (cfr. T.R.G.A. Trento Trentino-Alto Adige sez. I, 17/06/2019, n. 90), così da precludere la possibilità di far valere l'illegittimità della scelta di procedere all'esproprio di quel particolare bene in sede di impugnativa del provvedimento finale

o dei successivi atti della sequenza procedimentale, rendendo inammissibile il relativo gravame per difetto di interesse (*ex multis*, cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 24/03/2026, n. 2458; Consiglio di Stato sez. IV, 11/06/2024, n. 5241).

Da ciò discende che già tale deliberazione fosse lesiva per gli interessi delle ricorrenti, le quali, dunque, avrebbero dovuto impugnarla tempestivamente nei termini di rito.

Segnatamente, si riporta un estratto della delibera n. 50/2024, pubblicata il 21/11/2024 ed esposta per 10 gg consecutivi: *“In vista dell’approvazione del progetto e della dichiarazione delle relative opere di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, il progetto medesimo in tutti i suoi elaborati è stato depositato ai sensi dell’art. 18, comma 4 bis e comma 4 ter, della L.P. 26/1993, presso la segreteria comunale con avviso prot. 14452 dd. 24.07.2024, con contestuale pubblicazione all’albo comunale per trenta giorni consecutivi e notificazione dell’avviso di deposito del progetto a tutti i soggetti interessati dal procedimento di esproprio. Nell’arco di tempo di trenta giorni dal ricevimento dell’avviso di deposito del progetto in esame sono pervenute n. 6 osservazioni da parte dei soggetti privati (n. 2 osservazioni da soggetti privati, vertenti su aspetti tecnici, e n. 4 osservazioni dalle ASUC di Mollaro, Priò, Segno e Tuenetto, inerenti all’indicazione della inespropriabilità dei beni gravati da uso civico, equiparati al regime dei beni demaniali, in assenza di una previa procedura di sdemanializzazione) interessati dalla procedura espropriativa. La Conferenza di Servizi ha preso atto del parere favorevole, inerente la valutazione tecnico progettuale dell’intervento, espresso da tutti i Servizi provinciali ed enti coinvolti; la medesima Conferenza di Servizi ha invece preso atto del parere negativo espresso unitariamente dalle ASUC di Mollaro, Priò, Segno e Tuenetto, relativamente alla attivazione della procedura espropriativa, demandando al Responsabile del Procedimento l’onere dell’eventuale adozione del provvedimento di approvazione del progetto, tenuto conto dell’esito della medesima Conferenza.”).*

Risulta chiaramente che vi è stata la *“notificazione dell’avviso di deposito del progetto a tutti i soggetti interessati dal procedimento di esproprio”*, cui è seguita l’approvazione del progetto e di ciò si è altresì dato atto in sede di conferenza dei servizi decisoria (*“si dà atto che è stata attivata la procedura relativa alle comunicazioni, ai sensi dell’art. 18, comma 4 bis, della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, ai proprietari ed usufruttuari degli immobili che verranno espropriati e/o temporaneamente occupati per la realizzazione dell’opera in esame. Scaduti i termini di legge sono pervenute le seguenti osservazioni (...)”*), *“rinnovando”* la - quanto meno - conoscibilità del progetto poi approvato.

Agli interessati sono stati dunque forniti tutti gli elementi utili, onde poter insorgere tempestivamente avverso la necessaria e conseguente delibera ed invero, attesa l’intera vicenda, *“Sul punto, il Collegio si limita a rilevare che corrisponde a un semplice ed elementare onere di diligenza quello di verificare la pubblicazione degli atti che, appunto, sono soggetti a pubblicazione, fermo restando che si tratta di un onere che non può essere considerato sproporzionato poiché assolvibile con l’ordinaria diligenza, in quanto sarebbe stata sufficiente la mera verifica del contenuto delle delibere pubblicate (...)”* (Consiglio di Stato sez. IV, 23/04/2025, n. 3514).

L’onere di diligenza cui erano chiamate le ASUC, che hanno partecipato a tutto l’iter amministrativo in discorso, era senz’altro ragionevole, non potendo ammettere una dilazione ingiustificata dei termini decadenziali a fronte di chiare ed univoche indicazioni del provvedimento che si andava ad approvare da parte del Comune, vista tra l’altro la previa notifica dell’avviso di deposito del progetto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 17/07/2023, n. 6923).

Ed invero, *“La "piena conoscenza" - cui fa riferimento l’art. 41, comma 2, c.p.a. per individuare il dies a quo dell’impugnazione - non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento, che si intende impugnare e delle sue motivazioni, atteso che - per individuare il dies a quo di decorrenza - basta la percezione dell’esistenza*

di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato, al fine di garantire l'esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l'impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed al giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell'atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti" (Cons. di Stato sez. V, 23/12/2025, n. 10250), ovvero ancora, il concetto di conoscenza dell'atto va riferito alla percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso (Cons. di Stato, Sez. IV, 02/04/2025, n. 2771), dovendo qui considerare che la richiamata "*percezione*" era ben riscontrabile nel momento della notificazione dell'avviso di deposito del progetto, cui sarebbe necessariamente seguita "*La delibera relativa alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, [che] essendo immediatamente lesiva, deve essere fatta oggetto di immediata impugnativa da parte dei proprietari interessati dalla stessa; il termine di impugnazione decorre dalla sua comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto*" (*ex multis*, Cons. di Stato sez. IV, 15/03/2022, n. 1802), e ciò anche in relazione alla richiesta (e dovuta) diligenza, come sopra scritto.

C.2) Il ricorso è altresì intempestivo, come anche rilevato dalle Amministrazioni resistenti, in relazione alla dovuta impugnazione della variante al P.R.G., approvata dal comune di Predaia in via definitiva il 17/12/2020, n. 52 e quindi approvata dalla Provincia con deliberazione n. 1878, del 5 novembre 2021, che ben prevedeva il potenziamento stradale *de quo* (elenco varianti C51 Inserimento cartografico, particelle fond. 1469/4 1469/5 1469/8 533 1153 1115 1117 - Art.72 nda Viabilità locale di potenziamento), così risultando, come sopra accennato, immediatamente

lesiva, tanto che *“In tema di disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, vanno distinte le prescrizioni che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata e le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l’esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio; mentre per le disposizioni appartenenti alla prima categoria s’impone, in relazione all’immediato effetto conformativo dello ius aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio”* (Consiglio di Stato sez. IV, 14/01/2026, n. 315), ovvero ancora *“in tema di disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, occorre distinguere le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere [come nel caso di specie, n.d.r.] o di interesse collettivo [idem, n.d.r] e le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l’esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull’osservanza di canoni estetici, sull’assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull’attività costruttiva, ecc.); mentre per le disposizioni appartenenti alla prima categoria si impone un onere di immediata impugnativa (entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio) in relazione all’immediato effetto conformativo dello ius aedificandi*

che ne deriva (...)” (Consiglio di Stato sez. II, 8/07/2025, n. 5915; cfr. *ex multis* anche T.A.R. Firenze Toscana sez. III, 20/11/2017, n. 1414).

Con le suddette deliberazioni di approvazione della variante venivano localizzate le aree (anche soggette ad uso civico) che sarebbero state interessate dalle opere e pertanto dalla necessaria espropriazione, manifestando sin da quel momento la lesività nei confronti delle ASUC titolari dei terreni *de quibus*.

Per inciso, le ASUC hanno certamente avuto conoscenza (con tutto concedere) al più tardi in sede di conferenza dei servizi decisoria del 29 ottobre 2024, in cui si era riscontrato alle loro osservazioni e rinviato agli strumenti di pianificazione urbanistica, nel cui verbale si legge: *“La comparazione degli interessi inerenti ad interventi interessanti beni di uso civico, prevista dalla medesima l.p. 6/2005, è effettuata preventivamente, nell’ambito delle procedure di pianificazione urbanistica e predisposizione degli strumenti di programmazione urbanistica del Comune. L’espropriazione per pubblica utilità di beni gravati di uso civico è ammessa per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, che trovino legittimazione nel previo inserimento negli strumenti di pianificazione urbanistica”*.

Pertanto, attesa la mancata tempestiva impugnazione della approvazione della variante al P.R.G., quale atto necessariamente presupposto, ne deriva la irrimediabile tardività/inammissibilità del ricorso

C.3) Onde, chiarire ulteriormente come fosse necessaria la tempestiva impugnazione della delibera n. 50/2024, nonché della delibera approvativa della variante al P.R.G., quali atti necessariamente presupposti, vale qui riportarsi ad un compiuto arresto giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sez. IV, 31/1/2026, n. 824), come già richiamato nel precedente di questo Tribunale n. 48/2026, per ben definire la portata che nel caso di specie hanno (avuto) le prefate delibere quali atti da cui derivi (sia derivata) una invalidità caducante, che avrebbe dovuto comportare la loro necessaria tempestiva impugnazione:

“In linea generale, può affermarsi che il rapporto di presupposizione <<si verifica allorquando ciascuno degli atti collegati presenta una propria autonomia contenutistica, ma l’uno funge da presupposto per l’adozione dell’altro, donde la necessità di una loro impugnativa disgiunta ed autonoma, di norma (come nel caso di specie) cronologicamente sfalsata perché correlata ai diversi tempi di emanazione di ognuno di essi>> (Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2003 n. 3896).

Più di recente, la Sezione ha affermato che <<la nozione di atto presupposto è fondata, in relazione ad atti di un unico procedimento o anche ad atti autonomi, sull’esistenza di un collegamento fra gli atti stessi, così stretto nel contenuto e negli effetti, da far ritenere che l’atto successivo sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 marzo 2000, n. 1561; Sez. V, 15 ottobre 1986, n. 544)>> (Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2024 n. 5241, che chiarisce anche l’aspetto strutturale e quello funzionale della <<connessione di più provvedimenti per presupposizione>>) (...).

In linea generale, per individuare i presupposti del nesso logico-giuridico idoneo a giustificare la caducazione, la giurisprudenza ha richiesto che gli atti appartengano alla medesima <<serie>> o <<sequenza>> procedimentale (Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2024 n. 6192; sez. II, 28 maggio 2021, n. 4130; sez. IV, 18 maggio 2018 n. 3001) e ha fatto variamente riferimento:

a) al “carattere meramente esecutivo degli atti consequenziali rispetto a quelli presupposti” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 1991, n. 398;

b) al “collegamento non già meramente occasionale, bensì genetico, cioè tale da descrivere il primo atto come quello che giustifica e delimita la produzione degli effetti di quello che lo segue” (Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2003 n. 3896; sez. V, 7 febbraio 2000, n. 672;

c) alla circostanza che “l’atto antecedente si configuri come presupposto non solo necessario, ma altresì unico del provvedimento consequenziale” (Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 1999, n. 307; sez. VI, 11 ottobre 1989, n. 1329);

d) alla circostanza che tra i due atti “vi sia un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti” (Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2025 n. 1627; sez. VI, 19 gennaio 2024, n. 4369; sez. IV, 18 maggio 2018, n. 3001; sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168). (...)

Venendo alla questione direttamente oggetto della censura comunale, la giurisprudenza di questa Sezione ha già avuto modo di porre in rilievo che la rimozione delle determinazioni che ab origine hanno dato l’avvio alla procedura ablatoria produce l’invalidazione derivata di natura caducante dei successivi atti del procedimento espropriativo, ivi compreso quello conclusivo, rappresentato dal decreto finale di esproprio che viene anch’esso travolto. Si invero, in tali casi, pertanto, un effetto automaticamente caducante e non meramente viziante, derivante dalla invalidità degli atti presupposti, senza che si possa configurare a carico della parte interessata un onere di impugnazione del decreto finale di esproprio (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2022 n. 4327; 21 gennaio 2019 n. 510; 8 settembre 2015, n. 4193; 3 ottobre 2012 n. 5189; 29 gennaio 2008 n. 258; 30 dicembre 2003, n. 9155; 30 giugno 2003, n. 3896).

Pur non trattandosi di atti afferenti al medesimo procedimento, ma a procedimenti distinti, risulta evidente che si verta in una fattispecie che involge atti della medesima <<sequenza procedimentale>>, che, pur essendo formalmente distinti, sono avvinti da un nesso di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria.

Infatti, nell’operare quel giudizio <<assiologico>> sull’intensità del rapporto di <<presupposizione-consequenzialità>> (Cons. Stato, sez. IV, 13 giugno 2013 n.

3272, che parla di valutazione dell'«intensità del rapporto di consequenzialità») tra la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di esproprio, per sondarne la maggiore o minore correlazione, ai fini dell'individuazione del tipo di illegittimità derivata che si produce nel caso in cui si accerti l'illegittimità dell'atto presupposto (id est, la dichiarazione di pubblica utilità), il Collegio ritiene che ricorrano diversi indici che inducano a dare continuità ai precedenti di Sezione.

Si può ravvisare, infatti, un collegamento genetico fra i due provvedimenti, in quanto ben può affermarsi che la dichiarazione di pubblica utilità «giustifica e delimita la produzione degli effetti» del decreto di esproprio.

Inoltre, nell'ambito della «sequenza procedimentale espropriativa», che si dipana a partire dall'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, ben può affermarsi che il decreto di esproprio si ponga come «inevitabile conseguenza» della dichiarazione di pubblica utilità, dovendosi intendere tale locuzione nel senso che «non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti».

Nella scansione cronologica della sequenza procedimentale in esame, ben può affermarsi, infine, che la dichiarazione di pubblica utilità costituisca il presupposto «necessario» ed «unico» del decreto di esproprio che ne costituisce il provvedimento consequenziale».

Orbene, il Collegio nell'operare quel giudizio «assiologico» sull'intensità del rapporto di presupposizione-consequenzialità, ritiene che le delibere del comune (di pubblica utilità e di approvazione in via definitiva della variante al P.R.G.), oltre che la deliberazione della Provincia, che hanno inequivocabilmente dichiarato/confermato la allocazione delle opere e la loro pubblica utilità tale da giustificare la richiesta e conseguente (nel senso di «inevitabile conseguenza») del decreto di esproprio, il quale a sua volta non avrebbe potuto comportare «nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti», si pongono in

“*collegamento genetico*” con quest’ultimo, essendo avvinte con il medesimo da un nesso di presupposizione-conseguenzialità immediato, diretto, necessario ed altresì unico.

Per incidens, si rileva che la richiamata sentenza di questo Tribunale, la n. 145/2024, circa la lesività degli atti presupposti, afferma che esclusivamente l’Accordo di programma (il medesimo di cui si discute anche in questa vertenza) non era da ritenersi lesivo e non invece le delibere di adozione e di approvazione della variante al P.R.G.. Anzi, la sentenza succitata - rimasta inappellata - afferma che la conferenza dei servizi decisoria del 29 ottobre 2024 (quella istruttoria è del 23 maggio 2024) fosse da ritenersi immediatamente lesiva, posto che dava approvazione del progetto con evidenza che sarebbero state oggetto dei lavori anche le particelle gravate da uso civico, e dunque sarebbe stato onere allora, come ora, impugnarla tempestivamente. Anche sotto questo profilo, dunque, vuoi l’intervento - come detto qualificato litisconsortile - vuoi il ricorso sono irrimediabilmente tardivi e pertanto inammissibili in relazione agli atti (postumi) impugnati, ivi compreso il verbale della prefata conferenza dei servizi (in relazione al quale si profila anche un “*ne bis in idem*”).

D) Atteso quanto sopra, consegue la inammissibilità anche dei ricorsi per motivi aggiunti, in ragione del fatto che essi hanno ad oggetto atti posti a valle della sequenza procedimentale dipendente dagli atti presupposti non tempestivamente impugnati ed a questi strettamente avvinti e così irrimediabilmente caducati per tal ragione negli effetti.

E) Fermo che il ricorso è da ritenersi non meritevole di accoglimento, in quanto inammissibile per le superiori ragioni, il Collegio ritiene di dare evidenza che esso non sarebbe accoglibile nemmeno nel merito, per le sintetiche seguenti considerazioni.

Non può essere posto in dubbio che le ASUC abbiano partecipato al procedimento *de quo* e reso i loro pareri in sede di conferenza dei servizi, smentendo così le argomentazioni circa il fatto che non siano state interpellate.

La normativa provinciale non può essere seriamente censurata (vedasi il precedente di questo Tribunale n. 158/ 2023 che, pur sotto altri profili, ne aveva confermato la sintonia costituzionale) a mente anche delle previsioni di cui al D.P.R. n. 327/2001 art.4, c. 1 *bis* 1-*(“I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d’uso, fatte salve le ipotesi in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico”)*, da cui discende il principio di non assoluta inespropriabilità dei beni gravati di uso civico, col limite della compatibilità con l’uso civico.

Nel caso di specie, stante la superficie in esproprio, ben può essere affermata la compatibilità con l’uso civico, alla luce delle dimensioni delle particelle in questione e dei metri quadrati espropriati (vedasi determina dirigenziale PAT Determinazione di autorizzazione all’espropriazione, n. 12323 di data 5 novembre 2025 - doc. 27 PAT), non ritenendo che le superfici espropriate possano credibilmente incidere sull’uso civico (ciò è anche rafforzato dalla richiesta della ASUC di Tuenetto, più sopra riportata).

Inoltre si rileva che la L. n. 97/1994, all’art. 12 , c.2 prevede che *“Nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità per le quali i soggetti espropriati abbiano ottenuto, ove necessario, l’autorizzazione di cui all’articolo 7 della L. 29 giugno 1939, n. 1497, e quella del Ministero dell’ambiente, determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione”* e ciò del tutto analogamente a quanto previsto dall’art. 18, c. 4, L.P. n. 6/2005, non potendo dubitare che nella presente fattispecie si tratti di *“comuni montani”*.

Peraltro, come già scritto, i provvedimenti che si sarebbero dovuti tempestivamente impugnare danno conto della valutazione comparativa degli interessi coinvolti e della (im)possibilità di adottare soluzioni alternative, attesa anche la più ampia

discrezionalità in capo all'ente pubblico in materia di espropriazione e localizzazione delle relative opere pubbliche.

In riguardo al comma 5 della L.P. n. 6/2005 (*“I beni gravati di uso civico sono espropriabili e assoggettabili a servitù coattiva solamente nel caso in cui l'ente promotore sia un ente pubblico ovvero l'espropriazione o la costituzione della servitù coattiva sia funzionale alla realizzazione di opere di pubblica utilità finalizzate ad assicurare l'erogazione dei servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge n. 146 del 1990”*) non può venire accolta l'interpretazione data per cui *“ovvero”* comporterebbe una specificazione delle opere che l'ente pubblico andrebbe ad eseguire.

Un primo termine di raffronto nel senso di dover ritenere *“ovvero”* come *“alternativa”* lo si ha già nell'art. 16, c. 3, della stessa L.P. n. 6/2005, secondo il quale *“L'estinzione del vincolo è ammessa: (...)”*

b) per la realizzazione, a beneficio della generalità degli abitanti della frazione o del comune, di opere pubbliche, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli finalizzati a garantire servizi pubblici essenziali (...). Risulta chiaro che si può procedere all'estinzione del vincolo di uso civico per la realizzazione di opere pubbliche, ivi incluse quelle finalizzate a servizi pubblici essenziali, e pertanto tenendole su piani separati.

Si consideri altresì che la L.P. n. 6/1993 all'art. 1 prevede che *“Le disposizioni della presente legge si applicano alla espropriazione della proprietà di immobili o di altri diritti relativi ad immobili e alla costituzione coattiva di servitù, occorrenti alla realizzazione di opere od interventi di pubblica utilità da parte della Provincia, degli enti pubblici funzionali della Provincia, dei comuni, dei consorzi tra comuni, dei comprensori, delle loro aziende e di ogni altro soggetto legittimato (...)*”.

Emerge dunque la condizione soggettiva, di per sé sufficiente, che sia un ente pubblico a procedere (senza che sia richiesto che le opere siano funzionali a servizi pubblici essenziali).

Il successivo art. 4, al comma 1, prevede che *“Il procedimento espropriativo è avviato a seguito del deposito della domanda di avvio del procedimento presso il comune nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare (...)”*, in tal modo confermando come dirimente la natura - ente pubblico comune - del promotore.

Si ritiene altresì non pertinente il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2020, dalla quale comunque traspare la necessità di una interpretazione dinamica dell'istituto degli usi civici. Invero essa richiama l'art. 41 R.D. n. 332/ 1928 per cui può essere data diversa destinazione quando vi sia un reale beneficio per la generalità degli abitanti, come pare potersi dire nel caso che qui ci occupa, attesa la finalità dell'opera e le ribadite connesse ricadute sul territorio stante la sua riqualificazione, con futuri riscontri positivi in termini di sostenibilità ambientale ed attrattività (cfr. sul punto Cons. di Stato sez. VI, 26/11/2008, n. 5839, secondo cui *“L'autorità regionale, nel decidere sulle richieste di mutamento di destinazione dei terreni di uso civico, può prendere in considerazione qualunque tipo di interesse collettivo, sia esso di natura agricola, oppure industriale, commerciale, igienico-sanitaria, turistica, ambientale od altra, non derivando dall'art. 41 r.d. n. 332 del 1928 l'obbligo di mantenere la destinazione delle terre gravate nell'ambito agro-silvo-pastorale”*).

In ultimo, si rileva che la clausola di restituzione è già prevista nella legge provinciale (art. 16, c. 3, lett. b) e che la mutazione della destinazione dei beni gravati da usi civici è stata primariamente vagliata in sede di approvazione della variante nella delibera del consiglio comunale n. 52/2020, come poi ribadito in sede di conferenza dei servizi e nella successiva deliberazione provinciale n. 1878, del 5 novembre 2021, comparando i vari interessi.

F) Per le complessive considerazioni fin qui svolte il ricorso principale ed i ricorsi per motivi aggiunti non meritano accoglimento, dovendosi dichiarare altresì l'inammissibilità dell'intervento.

G) Le spese di lite sono poste a carico delle ricorrenti e dell'Associazione interveniente secondo il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, sui ricorsi per motivi aggiunti e sull'intervento, come in epigrafe proposti,

- rigetta il ricorso principale, siccome inammissibile ed infondato per quanto in motivazione;

- dichiara inammissibile, per quanto in motivazione, l'intervento proposto dalla Associazione Provinciale delle Amministrazioni Separate di Uso Civico della Provincia di Trento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- condanna le ASUC ricorrenti in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite - qui liquidate nella somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori ed oneri tutti di legge - in favore di ciascuna delle Amministrazioni resistenti in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, nonché in favore della società Trentino Datamine s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- condanna l'Associazione Provinciale delle Amministrazioni Separate di Uso Civico della Provincia di Trento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite - qui liquidate nella somma di € 2.000,00 (duemila), oltre accessori ed oneri tutti di legge - in favore di ciascuna delle Amministrazioni resistenti in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, nonché in favore della società Trentino Datamine s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere

Giacomo Bernardi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Giacomo Bernardi

IL PRESIDENTE

Alessandra Farina

IL SEGRETARIO